Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 17 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 17 maggio 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.
Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 198.
Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;
Visti gli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertiti nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;
Considerata l'impossibilità, in dipendenza delle attuali congiunture, di ottenere le prescritte comunicazioni da parte degli enti competenti, molti dei quali risultano distrutti o mancanti del carteggio relativo, circa le somme da recuperare sulle pensioni di guerra per assegni militari e soccorsi giornalieri corrisposti dagli enti medesimi;
Ritenuta l'urgente necessità di venire incontro allo stato di bisogno dei pensionati di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'atto in cui ricevono dal Ministero del tesoro i conti correnti e i certificati di iscrizione per pensioni e assegni di guerra, gli Uffici provinciali del tesoro invitano gli interessati a presentare una dichiarazione in carta libera, a firma accertata, da cui risultino le somme eventualmente corrisposte dagli enti militari e dai comuni per assegni e soccorsi giornalieri posteriormente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di guerra.

Art. 2.

In base alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro provvedono per il pagamento degli arretrati di pensione o assegno di guerra, verso imputazione dell'ammontare percepito per assegni militari e soccorsi giornalieri, denunciati come sopra, e nei limiti della pensione o assegno di guerra dovuti per il tempo in cui gli interessati li hanno usufruiti.

Art. 3.

Per gli assegni una volta tanto concessi ai sensi degli articoli 13 e 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, verrà dato corso al relativo mandato di pagamento solo quando risulti che gli enti militari e i comuni non sono in grado di fornire in dipendenza delle attuali congiunture gli elementi necessari per effettuare le corrispondenti trattenute.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le somme accantonate sulle iscrizioni emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno parimenti pagate, previo rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1, con recupero delle somme denunciate e nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio dei prescritti accertamenti di ufficio, e in base alle comunicazioni pervenute si provvederà all'incameramento delle somme eventualmente da recuperare, mediante trattenuta sulle rate successive, sempre nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque rilascia false dichiarazioni al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto o in parte non spettanti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri — Tupini

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 43. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.
Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1416;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 101;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, modificato dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) L. 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) L. 1.085.350 al mese dal 1° aprile 1941 al 30 giugno 1941; L. 1.228.730 al mese dal 1° luglio 1941 a 31 ottobre 1941; L. 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.906.267 al mese dal 1° novembre 1943 al 15 agosto 1944; L. 4.901.212 al mese dal 16 agosto 1944 in poi per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a 700 e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, è protratta per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione.

Gli Uffici provinciali del tesoro continueranno a corrispondere gli assegni rinnovabili, segnandone la variazione sul certificato di iscrizione, sino a che non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità.

Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte da imputarsi al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente all'importo degli arretrati.

Art. 2.

E' autorizzata, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'art. 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva e, in ogni caso, dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Art. 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'art. 5 del decreto medesimo e dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, ancorchè non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo, od onorari designati dal presidente del Tribunale ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22;
Visto l'art. 186, 2° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Regia zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri ed i consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure seguenti:

tesoriere centrale	L.	9.000
cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	9.000
agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	9.000
controllore capo della Tesoreria centrale	»	9.000
controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	»	8.000
controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato	»	8.000
cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale	»	7.000
impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri e consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	»	7.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Tesoreria centrale	»	5.000
tesoriere della Regia zecca	»	5.000
controllore capo della Regia zecca	»	5.000
impiegato con funzioni di sostituto del cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Cassa dei biglietti dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli di debito pubblico	L.	4.000
impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse della Tesoreria centrale nel numero massimo di 9, cassiere addetto alla cassa speciale, cassiere addetto alla Regia zecca	»	3.000

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili fra loro.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dalla Deputazione provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza od impedimento, i consiglieri di prefettura sono sostituiti dal supplente ed i membri anziani nominati dalla Deputazione provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

Art. 2.

Sono aggregati alla Giunta provinciale amministrativa per la risoluzione dei ricorsi, previsti dall'art. 282 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Detti membri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, con il quale sono state, fra l'altro, stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie;

Visti i Regi decreti 1° aprile 1935, n. 459, e 16 giugno 1939, n. 982, coi quali è stato modificato ed integrato l'art. 4 del predetto R. decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.

Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica

sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.

Ai trasgressori alle disposizioni dei due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbolillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 206. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 agosto 1938, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbolillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

N. 207. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace, in data 2 febbraio 1941, integrato da postilla 1° maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

N. 208. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 2 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 209. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 15 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.
Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sostituire l'anzidetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato, in sostituzione del rag. Filippo Filippi, commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Erminio o Ermindo, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A*, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23854 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietnza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Plaja Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Bitetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 102.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2346 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1484.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 maggio 1945 - N. 107

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		110,75
Id. 3,50 % 1902		94,50
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		97 —
Redimibile 3,50 % 1934		87,55
Id. 5 % 1936		97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		96,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	95,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	95,20
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	95,20
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	95,25
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	95,25
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	87,15

Media dei titoli del 15 maggio 1945 - N. 108

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		109 —
Id. 3,50 % 1902		94,50
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		96,60
Redimibile 3,50 % 1934		87,55
Id. 5 % 1936		97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		96 —
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	96,55
Id 5 %	(15 febbraio 1949)	95,25
Id 5 %	(15 febbraio 1950)	95,20
Id 5 %	(15 settembre 1950)	95,20
Id 5 %	(15 aprile 1951)	95,25
Id 4 %	(15 settembre 1951)	87,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.